



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 67/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30408 del registro di segreteria proposto da

B. E. , nato a ...Omissis... il ...Omissis... e residente in ...Omissis... in Via ...Omissis... C.F. ...Omissis... , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Rago e Stabilito Gualtiero Ferrari per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Sant'Eufemia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Rago

ricorrente

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 del Codice di Giustizia Contabile dal Capo Ufficio Ten. Col. Nicola Costa (Guardia di Finanza)

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle ...Omissis... ...Omissis...

ascrivendole a corretta categoria tabellare per effetto del cumulo ai sensi della Tab. F allegata al D.P.R 915/78 sia tra le due infermità oltre che alle altre patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio e ciò ai fini del futuro riconoscimento al ricorrente del diritto alla pensione privilegiata ordinaria valutando l'ascrivibilità nella misura che risulterà al termine dell'istruttoria.

Per il resistente: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso, con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato B. E. ha esposto:

- di essere Vice Brigadiere della Guardia di Finanza;
- di avere presentato in data ...Omissis...istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ...Omissis...;
- che la CMO di Milano con verbale del ...Omissis...valutava la patologia di cui alla domanda del ...Omissis...ascrivendola alla tabella B;
- che il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio con parere reso nell'adunanza ...Omissis...del ...Omissis...riteneva che la patologia non potesse ritenersi dipendente da causa di servizio in quanto ...Omissis...;
- che il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio con parere reso nell'adunanza ...Omissis... del ...Omissis..., richiamate le memorie ostative presentate dal militare, confermava *il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazioni tali da far modificare il precedente giudizio espresso*;
- che con domanda del ...Omissis...il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale richiesta di equo indennizzo per l'infermità *gastrite erosiva*;
- che la CMO di Milano con verbale ...Omissis... del ...Omissis...ascriveva la patologia ...Omissis...in tabella A ottava categoria;
- che il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio con parere reso nell'adunanza n. ...Omissis... del ...Omissis...non riteneva sussistente il nesso di causalità tra il servizio reso dal richiedente e la patologia g...Omissis... ;
- che con domanda del ...Omissis...il militare chiedeva venisse accertata la dipendenza da causa di servizio della infermità ...Omissis...;
- che la CMO di Milano, con verbale ...Omissis...del ...Omissis..., all'esito degli accertamenti medici eseguiti riteneva che il militare fosse affetto da ...Omissis...ascritta a tabella B;

- che il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio con parere reso nell'adunanza n. ...Omissis... del ...Omissis...riteneva di non dar luogo a pronuncia richiamando in merito i precedenti pareri resi;

Ciò premesso ha formulato le conclusioni trascritte, chiedendo dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio relativamente alle patologie ...Omissis....

Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

All'esito dell'udienza di trattazione, con ordinanza n. 32\2023 (integrata con ordinanza 51\2023) il Giudice Unico ha richiesto al Collegio Medico Legale – Sezione Speciale della Corte dei conti In Roma - motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate e alla classificazione tabellare delle stesse.

Il Collegio Medico Legale ha depositato la richiesta relazione.

Depositate memorie, la causa è stata discussa all'udienza del 17.04.2024.

DIRITTO

Per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. SS.UU. n. 4325/2014) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nell'ipotesi di sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni chiesta dal personale ancora in attività quale presupposto della successiva domanda di pensione privilegiata.

Né il ricorso può essere dichiarato inammissibile, vista la proposizione in sede amministrativa di istanza di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, e la sussistenza dell'interesse ad agire (cfr. Corte dei conti, Prima sezione di Appello, n. 342\2017; Corte dei conti, Seconda sezione di Appello n. 962\2017; Corte dei conti, Terza sezione di Appello n. 34\2021 e molte altre)

Nel merito, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle

condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica...considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di accertamento della dipendenza di patologie da causa di servizio, ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata.

Nella specie, per integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 32\2023 (integrata con ordinanza 51\2023) è stato richiesto al Collegio Medico Legale – Sezione Speciale della Corte dei conti in Roma - parere medico legale nei termini seguenti: *Se, sulla base della documentazione in atti e/o di visita medica, le patologie da cui il ricorrente è affetto (“...Omissis...”) potessero essere ritenute dipendenti da causa di servizio alla data della visita medica di riferimento; in caso positivo, si chiede di volersi pronunciare sulla categoria di riferimento.*

Il C.M.L., in data ...Omissis...ha depositato il richiesto parere, secondo cui *la ...Omissis...sofferta dal ricorrente si debba ritenere dipendente da causa di servizio ed utilmente ascritta alla 8^a (ottava) categoria della Tabella A. L'infermità/...Omissis... non può essere ritenuta dipendente da causa di servizio, decadendo pertanto il quesito riguardo l'ascrivibilità tabellare.*

Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e condivisibile, e le relative risultanze meritano piena adesione: conseguentemente si ritiene che la domanda di parte ricorrente risulti sufficientemente dimostrata, per quanto riguarda la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui sopra (non così per la patologia “...Omissis...”.

Occorre quindi dichiarare che la patologia di cui il ricorrente è affetto (...Omissis...) è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^a Categoria, Tabella A.

Trattandosi di controversia di carattere “tecnico”, che presenta motivi di incertezza, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, dichiara che la patologia di cui il ricorrente è affetto (...Omissis...) è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^a Categoria, Tabella A; spese compensate.

Milano, 17.04.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23.04.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)